

BGer 2D 16/2007 vom 14. Juni 2007

Bundesgericht, 2007-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_16_2007

FR: TF 2D 16/2007 du 14 juin 2007

IT: TF 2D 16/2007 del 14 giugno 2007

Regeste

Permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF ; cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

E. 2.2

Giusta l' art. 113 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo del permesso di dimora ad un straniero. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o le autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. In concreto, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale o di un accordo internazionale, da cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio del permesso di dimora sollecitato. In particolare non può, contrariamente a quanto da lui addotto, appellarsi all' art. 8 CEDU , dato che tutti i requisiti esatti affinché tale disposto sia applicabile (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a; 130 II 281 consid. 3 e rispettivi riferimenti) non sono adempiuti in concreto, non fruendo in effetti le di lui moglie e figlie di un diritto certo di risiedere in Svizzera. Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF).

E. 2.3

Non essendo dato il ricorso in materia di diritto pubblico, il Consiglio di Stato è quindi l'ultima istanza cantonale (art. 113 LTF in relazione con l'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998). Occorre ora esaminare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.

E. 2.4

Secondo l' art. 115 lett. b LTF è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In una sentenza (2D_2/2007 del 30 aprile 2007) destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha spiegato che la giurisprudenza emanata sotto l'imperio della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 e concernente la legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico ai sensi dell' art. 88 OG (DTF 126 I 81 segg.; 121 I 261 e segg.) era tuttora valida per definire quella di cui all' art. 115 lett. b LTF . Di conseguenza, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall' art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell' art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, il ricorrente censura un'errata applicazione del diritto. In altre parole le censure riferite alla pretesa violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della proporzionalità sono inammissibili.

E. 2.5

Il ricorrente potrebbe nondimeno far valere mediante il predetto rimedio di diritto la disattenzione dei sui diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. Egli non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa; in altre parole il ricorso non può riferirsi a quesiti indissociabili dal merito del litigio, quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3c e 7). In concreto il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver disatteso il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) in quanto non avrebbe effettuato alcun accertamento circa la reale possibilità per la figlia affetta da infermità congenita (labbro leporino) di curarsi in Serbia nonché di esservi seguita in modo da guarire completamente. Sennonché, in realtà, il ricorrente non lamenta la disattenzione dell' art. 29 cpv. 2 Cost. , ma censura l'accertamento dei fatti, a suo avviso incompleto: orbene tale problematica è legata al merito della vertenza e sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 3

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (per informazione). Losanna, 14 giugno 2007 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.